

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 22 ottobre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SCARMAGNO - VARIANTE PARZIALE
N. 1 AL PRGC - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1395 - 208822/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, MARIA PIA BRUNATO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Scarmagno sono:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 796 ha a carattere collinare;
- popolazione: 709 ab. (al 1999);
- trend demografico: in flessione negli ultimi vent'anni (815 ab. al 1981, 776 ab. al 1991);
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dall'autostrada Torino-Aosta, dalla S.P. 63 di Collettero Giacosa e dalla S.P. 82 di Montalenghe;
- risulta compreso nel Sub-ambito di *Ivrea*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C., è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze reticolari indotte*;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con delibera di G.R. n. 55-6648 del 03/06/1991;
- ha adottato il Progetto Definitivo della 1ª Variante Strutturale al PRGC (deliberazione C.C. n. 18 del 14/11/2001);
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 12 del 08/08/2002, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al suddetto PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/08/2002 (pervenuto il 16/08/2002), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 12/2002 di adozione, connesse all'esigenza di aderire alla richiesta della Olivetti Multiservice s.p.a., proprietaria dell'area individuata dal vigente PRGC come P1 - area per impianti produttivi esistenti confermati, sulla quale è localizzato il complesso industriale Olivetti - in relazione alla possibilità di poter monetizzare la dotazione di aree da dismettere al Comune per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi. Tale possibilità, nel vigente PRGC, è ammessa - fatta salva la quota parte di parcheggi, pari al 50% di quella totale, che deve comunque essere garantita - per tutte le aree produttive, ad eccezione della suddetta area P1;

Rilevato che la variante in oggetto modifica l'art. 19 delle N.T.A. del PRGC vigente, eliminando il comma che esclude l'area P1 dalla possibilità di monetizzare la dotazione di aree da dismettere al Comune per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali e loro varianti;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 20/09/2002, il quale propone la presentazione di osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al PRGC del Comune di Scarmagno, adottato con deliberazione del C.C. n. 12 del 08/08/2002:

«con riferimento alla scelta, contenuta nella Variante in oggetto, di estendere all'area P1 del PRGC (area del complesso industriale Olivetti, che dispone di una cubatura residua), la disciplina delle restanti aree industriali, che ammette la possibilità di monetizzare il 50% della dotazione di aree a standard (il restante 50%, per parcheggi, deve comunque essere concretamente garantito all'interno dell'area), si fa presente quanto segue:

a) il complesso industriale Olivetti di Scarmagno, espressione della cultura Olivettiana che occupa un posto di rilievo nella storia (industriale, sociale e urbanistica) dell'Italia e dell'Europa, costituisce un esempio di insediamento industriale di valore architettonico, urbanistico e paesaggistico-ambientale. Tra gli elementi che in primo luogo concorrono a determinare tale valore va sicuramente incluso il corretto inserimento paesaggistico-ambientale dell'insediamento, a cui corrisponde un ottimale rapporto tra aree verdi ed aree edificate. Rapporto che, attraverso le modifiche introdotte con la Variante in oggetto, sarà ammesso modificare, in riduzione, producendo una conseguente riduzione delle valenze paesaggistiche e ambientali del complesso industriale.

Si chiede, pertanto, di valutare attentamente la sostenibilità ambientale di tale scelta attraverso gli opportuni approfondimenti di carattere ambientale previsti dall'art. 20 della L.R. 40/98;

b) la possibilità di monetizzare il 50% delle aree a standard, determina una riduzione dell'offerta di aree per servizi, e può essere ammessa solo nel caso in cui, nel PRGC, siano garantiti gli standard minimi di legge;

c) il Progetto preliminare della 1ª Variante Strutturale al PRGC, adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 26/02/2001, agli atti di questa Provincia, risulta difforme dalla presente Variante parziale, in quanto, all'art. 19 delle N.T.A., permane l'esclusione dell'applicabilità della procedura della monetizzazione per quanto riguarda l'area P1; Conseguentemente, la modifica introdotta con la Variante parziale in oggetto risulta non attuabile per via delle misure di salvaguardia applicate alla suddetta Variante Strutturale. Si rende, pertanto, necessario assumere una Variante "in itinere" a quest'ultima.»;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. di trasmettere al Comune di Scarmagno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso